

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2019-4798 del 18/10/2019                                                                                                       |
| Oggetto                     | Ditta GRUPPO FABBRI VIGNOLA S.p.A., Via per Sassuolo n. 1695, Vignola (Mo). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2019-4948 del 18/10/2019                                                                                                      |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena                                                                                           |
| Dirigente adottante         | RICHARD FERRARI                                                                                                                           |

Questo giorno diciotto OTTOBRE 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **GRUPPO FABBRI VIGNOLA S.P.A.**, INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DI SUPERFICIE DI PRODOTTI CON UTILIZZO DI SOLVENTI ORGANICI, SITA IN VIA PER SASSUOLO n. 1695 IN COMUNE DI VIGNOLA (MO) (RIF. INT. N. 110 / 07222950961)  
MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V<sup>a</sup> circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive”;

richiamata la **Determinazione n. 164 del 11/12/2015** di aggiornamento (a seguito di modifica non sostanziale) dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Modena a Gruppo Fabbri Vignola S.p.A., avente sede legale in Via per Sassuolo n. 1863 in comune di Vignola (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di trattamento di superficie di prodotti con utilizzo di solventi organici sita in Via per Sassuolo n. 1695 in comune di Vignola (Mo);

richiamate la **Determinazione n. 2 del 20/01/2016**, la **Determinazione n. 229 del 16/02/2016**, la **Determinazione n. 1617 del 04/04/2018** e la **Determinazione n. 5123 del 05/10/2018** di modifica non sostanziale dell'AIA;

richiamati il nulla osta **prot. n. 17169 del 31/08/2018**, il nulla osta **prot. n. 79870 del 21/05/2019** e il nulla osta **prot. n. 94453 del 14/06/2019**, relativi a modifiche non sostanziali che non hanno richiesto l'aggiornamento dell'autorizzazione;

vista la documentazione trasmessa dalla Ditta il 30/08/2019 tramite il Portale AIA della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 135094 del 02/09/2019, con la quale il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto impiantistico, consistenti in:

**I. installazione del nuovo coestrusore P7**, per la produzione di film estensibili a base PE (già prodotti dall'estrusore esistente P6) e di nuovi film compostabili; di fatto, l'installazione di P7 duplica quanto già oggi presente e autorizzato per P6, che verrà destinato esclusivamente alla produzione di pellicole per il confezionamento in atmosfera protettiva (già a listino).

Il nuovo impianto non sarà posto nel reparto di estrusione, come P6, ma nell'attuale magazzino prodotti finiti e materiali ausiliari, adiacente il reparto estrusione; a questo scopo, nell'area sono stati eseguiti alcuni lavori edili propedeutici (oggetto di pratica edilizia dedicata), tra cui:

- la realizzazione di una torre (sopralzo con struttura metallica) per la dislocazione di P7,
- realizzazione di un torrino di estrazione per ricambio d'aria all'interno della torre stessa (con caratteristiche analoghe a quello già presente sulla torre che ospita P6),
- compartimentazione dell'area di magazzino destinata a P7, che di fatto viene a configurarsi come un reparto produttivo dedicato.

Il nuovo coestrusore sarà dotato di un sistema di stampa in linea, per l'apposizione sul film di loghi vari (principalmente con l'obiettivo di identificare i film compostabili), coi seguenti consumi previsti di inchiostri e diluenti:

| Tipo di prodotto               | Quantitativo stimato inchiostro | Quantitativo stimato diluente per inchiostro |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Nuovi film compostabili        | 1.000 kg/anno                   | 3.500 kg/anno                                |
| Film a base PE (già a listino) | 200 kg/anno                     | 700 kg/anno                                  |

Questa previsione di utilizzo di inchiostri e diluenti determina un **aumento della capacità massima di consumo di solvente di 5 t/anno**, dalle 1.467 t/anno ora autorizzate a **1.472 t/anno**, corrispondenti ad un incremento percentuale dello **0,34%**; a questo riguardo, il gestore ha aggiornato il piano teorico di gestione dei solventi (Modello E).

È prevista l'installazione di un ventilatore con portata di **2.250 Nm<sup>3</sup>/h** per l'aspirazione dell'interno della bolla del coestrusore P7, nonché l'installazione di un ventilatore con portata di **2.900 Nm<sup>3</sup>/h** per l'aspirazione del processo di stampa in linea; in entrambi i casi, gli effluenti gassosi saranno inviati al combustore termico a servizio dell'emissione in atmosfera **E48**, senza modificare i parametri di funzionamento autorizzati, sfruttando i margini impiantistici esistenti.

Il coestrusore presenterà tre diversi "trattamenti corona" del film attivabili in contemporanea, che emettono **ozono** e daranno origine a **tre nuovi punti di emissione in atmosfera** (analoghi alle emissioni E50 ed E51 già esistenti collegate a P6):

- **E53 "trattamento corona bilaterale"** con portata massima di **900 Nm<sup>3</sup>/h**, funzionamento per **24 h/giorno** e limite di concentrazione massima di "ozono" proposto di **32 mg/Nm<sup>3</sup>**;
- **E54 "trattamento corona unilaterale I"**, con portata massima di **800 Nm<sup>3</sup>/h**, funzionamento per **24 h/giorno** e limite di concentrazione massima di "ozono" proposto di **15 mg/Nm<sup>3</sup>**;

- **E55** “*trattamento corona unilaterale 2*”, con portata massima di **800 Nm<sup>3</sup>/h**, funzionamento per **24 h/giorno** e limite di concentrazione massima di “ozono” proposto di **15 mg/Nm<sup>3</sup>**.

Analogamente a quanto già autorizzato per E50 ed E51 e in linea con le previsioni del punto 4.5.25 dei criteri CRIAER della Regione Emilia Romagna (“trattamento corona di film plastici a base di polietilene e polipropilene nella produzione di imballaggi flessibili”), non sono previsti impianti di abbattimento per le nuove emissioni.

Il gestore propone l'esecuzione di **autocontrolli periodici a cadenza annuale**.

Al momento della presentazione della comunicazione di modifica erano ancora in fase di definizione alcuni dettagli tecnici relativi alle nuove emissioni, per cui il gestore non è stato in grado di fornire tutte le informazioni tecniche necessarie e ha proposto di integrare quanto già presentato prima della messa in esercizio dell'impianto di coestrusione;

**II. estensione dell'orario di funzionamento** di alcune emissioni in atmosfera esistenti:

- aumento da 13 a **16 h/giorno** per **E2, E43**;
- aumento da 11 a **16 h/giorno** per **E5**;
- aumento da 7 a **8 h/giorno** per **E45 ed E46**;
- aumento da 8 a **16 h/giorno** per **E49**;
- aumento da 4 a **16 h/giorno** per **E52**;

**III. riduzione dei limiti di concentrazione massima** prescritti per alcune emissioni in atmosfera esistenti, in particolare:

- riduzione del limite per “SOV” da 200 a **70 mg/Nm<sup>3</sup>** per **E2**;
- riduzione del limite per “cloruro di vinile” da 5 a **3 mg/Nm<sup>3</sup>** per **E7 ed E49**;
- riduzione del limite per “materiale particolato” da 20 a **10 mg/Nm<sup>3</sup>** per **E41, E43, E45, E46**;
- riduzione del limite per “ozono” da 17 a **8 mg/Nm<sup>3</sup>** per **E50 ed E51**.

In riferimento a queste variazioni, il gestore precisa che:

- l'incremento della capacità massima di consumo di solvente conseguente all'installazione del nuovo coestrusore è minimale e comunque molto inferiore al valore soglia IPPC. Inoltre, il consumo reale di solvente si attesta su valori molto inferiori rispetto alla capacità massima autorizzata (ad oggi il dato massimo è stato registrato nel 2017 ed è pari a 669 t), in ragione del fatto che le stampe realizzate sulla base delle richieste dei clienti non prevedono l'utilizzo di tutti i colori (e quindi di tutti gli inchiostri e i solventi) disponibili;
- l'installazione del nuovo coestrusore comporterà un incremento del 33% circa della capacità produttiva massima di pellicole;
- è previsto il collegamento alla rete idrica interna per il primo riempimento e il successivo reintegro dei circuiti degli impianti di raffreddamento di P7, ma trattandosi di acqua di reintegro di impianti a circuito chiuso, non si ipotizzano variazioni significative dei consumi idrici;
- non sono previsti nuovi punti di scarico di reflui industriali, domestico o assimilabili ai domestici;
- la produzione delle nuove pellicole compostabili comporta l'introduzione di nuove materie prime per la formulazione del film (tutte classificate come non pericolose) e di nuovi inchiostri e diluenti. A tale proposito, è stata aggiornata la documentazione relativa alla “valutazione di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 29-ter, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, confermando che anche nell'assetto futuro non si configura l'effettiva possibilità di contaminazione di suolo e acque sotterranee;
- il nuovo coestrusore e le relative installazioni hanno dati di targa di potenza installata tra 800 e 900 kW, quindi si prevede un aumento dei consumi di energia elettrica in base alle ore di attività;

- è ipotizzabile una riduzione del consumo di gas metano per il mantenimento della temperatura di abbattimento necessaria al funzionamento del combustore termico di E48, in virtù del maggior apporto previsto di carico inquinante da abbattere in ingresso al combustore stesso;
- per valutare l'impatto delle nuove emissioni E53, E54 ed E55 sull'emissione in atmosfera di "ozono", il gestore si è confrontato col flusso di massa autorizzato dalla Determinazione n. 249/2011, che autorizzava l'emissione di "ozono" da tre punti di emissione in atmosfera: E50 ed E51, ancora esistenti (funzionanti alternativamente), ed E39 "trattamento corona film PEHD", successivamente smantellato, tutti autorizzati con un valore limite di concentrazione massima di "ozono" in deroga rispetto ai CRIAER (17 mg/Nm<sup>3</sup>, a fronte di un limite CRIAER di 1 mg/Nm<sup>3</sup>); il flusso di massa complessivo autorizzato era pari a **2,04 kg/giorno**, considerando il funzionamento alternativo di E50 ed E51. Nell'assetto risultante dall'installazione di E53, E54 ed E55, tenendo conto della riduzione proposta per il limite di concentrazione massima di "ozono" da E50 ed E51, il flusso di massa totale sarà di **2,0352 kg/giorno**, quindi non ci saranno incrementi rispetto alla situazione già ammessa in passato;
- per quanto riguarda i flussi di massa degli altri inquinanti, rispetto alla situazione attuale:
  - per il *materiale particellare* si registra una **riduzione del 2% circa**;
  - per le *Sostanze Organiche Volatili* la situazione resta sostanzialmente invariata (**-0,1%**);
  - per il *cloruro di vinile* si registra una **riduzione del 38% circa**.
 Quindi non ci saranno variazioni significative;
- si propone di eseguire analisi di messa a regime sulle nuove emissioni E53, E54 ed E55, nonché su E48 una volta collegati anche gli effluenti gassosi derivanti da P7. Inoltre, l'Azienda propone di anticipare entro marzo 2020 gli autocontrolli su tutte le emissioni coinvolte nelle variazioni dei parametri autorizzati (E2, E5, E7, E41, E43, E45, E46, E49 ed E52);
- i rifiuti derivanti dal nuovo coestrusore saranno:
  - scarti produttivi non a specifica e materiali generati all'avvio dell'impianto (fino a raggiungere le caratteristiche a specifica), gestiti col codice EER 15.01.02 "imballaggi in plastica" e destinati a recupero presso terzi autorizzati; il quantitativo prodotto dipende dalle ore di attività e dal rispetto degli standard qualitativi prefissati. L'Azienda precisa che i "rifili" generati dal coestrusore P6 sono compattati e gestiti come rifiuto, mentre quelli che saranno generati da P7, almeno per quanto riguarda i nuovi film compostabili, potranno essere riutilizzati internamente;
  - scarti di pulizia dell'impianto. Questa tipologia di rifiuti potrebbe essere prodotta in minor quantità, perché la suddivisione della produzione di film a base PE sui due coestrusori P6 e P7 permetterà di ridurre le necessità di pulizia per cambi formulativi;
  - stracci sporchi di solventi derivanti dalle attività di pulizia della stampa in linea (EER 15.02.02);
- a fine vita, le pellicole compostabili potranno essere gestite insieme ai rifiuti organici (sono già state ottenute le certificazioni di compostabilità in base alle norme tecniche);
- gli interventi proposti determinano l'installazione di **due nuove sorgenti sonore**: il corpo macchina per il riscaldamento/raffreddamento della torre del coestrusore P7 e il torrino di estrazione per il ricambio d'aria della medesima torre. A questo proposito, l'Azienda dichiara che:
  - al momento dell'invio della comunicazione di modifica non è ancora stato identificato l'impianto di condizionamento definitivo, ma le scelte aziendali si orientano su un modello con previsione di livelli di diffusione di pressione acustica di 68 dBA. Considerate le caratteristiche tecniche previste (da confermare) e il fatto che l'impianto si troverà al centro del complesso industriale, si ipotizza un impatto acustico nullo o comunque molto ridotto al confine;

- le modalità di installazione e le caratteristiche del torrino di estrazione sono analoghe a quelle del torrino già analizzato ed autorizzato per la torre del coestrusore P6.

Di conseguenza, non si prevedono particolari variazioni sotto il profilo dell'impatto acustico; in ogni caso, l'Azienda propone di trasmettere entro fine aprile 2020 una nuova valutazione di impatto acustico per confermare il rispetto dei limiti di legge, anticipando quindi la valutazione a cadenza quinquennale prevista nel 2021 in base al Piano di Monitoraggio e Controllo dell'AIA.

Infine, il gestore coglie l'occasione per comunicare in via preventiva l'avvio delle due nuove cappe di aspirazione del laboratorio chimico interno previsto per il 01/10/2019, in ottemperanza a quanto prescritto al punto a) del nulla osta prot. n. 17169/2018;

dato atto che il 29/08/2019 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

visto il contributo istruttorio fornito dal Servizio Territoriale dell'Arpae di Modena – Distretto Area Sud Maranello-Pavullo con prot n. 159699 del 16/10/2019;

dato atto che le modifiche proposte non comportano alcuna modifica per quanto riguarda gli scarichi idrici e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

preso atto dell'installazione di un secondo coestrusore, che permetterà di produrre una nuova tipologia di pellicole in materiale compostabile, senza variazioni degne di nota del ciclo produttivo complessivamente attuato in Azienda;

dato atto che l'incremento della capacità massima di consumo di solvente conseguente all'introduzione del nuovo coestrusore P7 (+5 t/anno) risulta ampiamente inferiore alla soglia di 200 t/anno prevista al punto 6.7 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 (+2,5%), nonché ampiamente inferiore al 50% della capacità di consumo attualmente autorizzata (+0,34%) e pertanto, ai sensi di quanto previsto dalla V<sup>a</sup> Circolare della Regione Emilia Romagna PG/20085/187404 citata in premessa, la modifica proposta si configura come **non sostanziale**;

reso noto che risulta necessario aggiornare i dati relativi al consumo e alle emissioni di solventi prescritti al punto **D2.4.15** dell'Allegato I all'AIA, in conseguenza dell'incremento della capacità massima di consumo di solventi;

preso atto del fatto che la produzione di pellicole in materiale compostabile richiederà l'uso di nuove materie prime, per la formulazione delle pellicole e la loro stampa, e ritenendo che ciò non comporterà variazioni significative degli impatti ambientali, visti i quantitativi esigui che il gestore prevede di utilizzare, rispetto ai quantitativi annualmente utilizzati risultanti dai report annuali. Si prende inoltre atto del fatto che l'introduzione delle nuove materie prime non modifica le conclusioni della valutazione relativa all'obbligo di presentazione della relazione di riferimento;

preso atto del fatto che l'installazione del nuovo coestrusore P7 richiederà l'uso di acqua per il primo riempimento e il reintegro dei circuiti di raffreddamento, senza variazioni significative dei consumi idrici complessivi, in considerazione del fatto che si tratta di impianti a circuito chiuso;

preso atto del fatto che l'installazione del nuovo coestrusore P7 e dei relativi impianti comporterà un incremento del consumo di energia elettrica, ma ritenendo che tale incremento non sarà significativo rispetto al fabbisogno complessivo dello stabilimento;

valutato positivamente il fatto che le modifiche in progetto non determineranno un aumento del fabbisogno di gas metano, ma piuttosto potranno permettere di ridurre il consumo associato al funzionamento del combustore termico a servizio dell'emissione in atmosfera E48;

ritenendo condivisibile la proposta del gestore di convogliare al combustore termico e alla relativa emissione in atmosfera **E48** gli effluenti gassosi aspirati dalla bolla del coestrusore P7 e dalla corrispondente stampa in linea, in presenza di sufficienti margini impiantistici, senza necessità di modificare i parametri di funzionamento già autorizzati per E48.

A tale riguardo, si ritiene necessario prevedere l'esecuzione **nuove analisi di messa a regime su E48 una volta collegati gli effluenti provenienti da P7**, mentre si confermano le periodicità semestrale ed annuale già prescritte per l'esecuzione degli autocontrolli a carico del gestore;

preso atto del fatto che i tre trattamenti corona del nuovo coestrusore P7 richiedono l'attivazione dei nuovi punti di emissione in atmosfera **E53, E54 ed E55**. A tale riguardo:

- si dà atto che, in base a quanto previsto dai criteri CRIAER della Regione Emilia Romagna e analogamente a quanto già autorizzato per le analoghe emissioni E50 ed E51, non è necessario prevedere l'installazione di impianti di abbattimento;
- si ritiene possibile accogliere la proposta del gestore di fissare limiti di concentrazione massima di "ozono" pari a **32 mg/Nm<sup>3</sup>** per E53 e pari a **15 mg/Nm<sup>3</sup>** per E54 ed E55, in deroga al valore previsto dal punto 4.5.25 dei criteri CRIAER della Regione Emilia Romagna (1 mg/Nm<sup>3</sup>), in considerazione del fatto che l'applicazione di tali limiti, unitamente alla riduzione del valore limite prescritto per le emissioni esistenti E50 ed E51 (da fissare a **8 mg/Nm<sup>3</sup>**), permette di rimanere in linea col flusso di massa di "ozono" che era stato complessivamente autorizzato con la Determinazione n. 249/2011 di AIA e che successivamente si è ridotto per effetto dello smantellamento dell'emissione E39. Infatti, in considerazione del fatto che tale carico inquinante era stato valutato come ammissibile nel 2011, in assenza di evidenze di criticità, si ritiene possibile confermare tale valutazione anche per il presente;
- è necessario che il gestore esegua sulle emissioni in questione **analisi di messa a regime** per attestare il rispetto dei limiti di portata e di concentrazione massima di "ozono";
- si condivide la proposta di sottoporre le emissioni in questione ad **autocontrolli annuali** a carico del gestore per la verifica dei dati di portata e concentrazione di "ozono", alla luce di quanto previsto dai criteri CRIAER della Regione Emilia Romagna e in analogia a quanto già autorizzato per le analoghe emissioni E50 ed E51;
- in considerazione del fatto che al momento della presentazione della comunicazione di modifica il gestore non è stato in grado di fornire tutti i dati tecnici relativi alle nuove emissioni in atmosfera, si ritiene necessario prescrivere che tali informazioni siano fornite **entro e non oltre la comunicazione preventiva della data di messa in esercizio** delle emissioni stesse;

preso atto dell'intenzione dell'Azienda di prolungare la durata di funzionamento delle emissioni in atmosfera esistenti **E2, E5, E43, E45, E46, E49 ed E52** e contestualmente ridurre i limiti di concentrazione massima di "SOV", "cloruro di vinile" e "materiale particellare" prescritti per i punti di emissione **E2, E7, E41, E43, E45, E46 ed E49**. A tale proposito:

- si valuta positivamente il fatto che complessivamente le variazioni proposte non comportano un aggravio dell'impatto sull'atmosfera, infatti consentono:
  - una lieve riduzione del flusso di massa autorizzato per "materiale particellare" (-2,36%),
  - una significativa riduzione del flusso di massa autorizzato per "cloruro di vinile" (-38,33%),

- di mantenere sostanzialmente invariato il flusso di massa autorizzato per “SOV” (-0,10%);
- si ritiene condivisibile la proposta dell’Azienda di anticipare entro marzo 2020 l’esecuzione degli autocontrolli periodici prescritti per le emissioni **E2, E7, E41, E43, E45, E46 ed E49**, così da verificare il rispetto dei nuovi limiti di concentrazione degli inquinanti. Si ritiene inoltre opportuno che il gestore trasmetta **copia del certificato di analisi** relativo a tali autocontrolli;
- si ritiene possibile accogliere la proposta dell’Azienda di anticipare entro marzo 2020 anche l’esecuzione degli autocontrolli periodici previsti per le emissioni **E5 ed E52**, benché non cambino i limiti di concentrazione massima degli inquinanti;

ritenendo opportuno prescrivere all’Azienda di **eseguire entro marzo 2020 il prossimo autocontrollo periodico anche sulle emissioni in atmosfera E50 ed E51**, analogamente a quanto sopra riportato per le altre emissioni per le quali è prevista una riduzione di limiti di concentrazione massima di inquinanti, allo scopo di attestare il rispetto del nuovo limite di concentrazione di “ozono”. Anche in questo caso, si ritiene opportuno richiedere al gestore di trasmettere **copia del certificato di analisi**;

rilevato che le due caldaie ad uso produttivo presenti nel sito presentano una potenza termica nominale pari a 1.485 kW ciascuna, per un totale di **2.970 kW** e che pertanto, a seguito dell’emanazione del D.Lgs. n. 183/2017 di modifica della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, si configurano come “*medi impianti di combustione esistenti*”.

Di conseguenza, è necessario aggiornare quanto previsto in AIA per i relativi punti di emissione in atmosfera **E35 ed E37** alla normativa vigente, prescrivendo:

- valori limite di concentrazione massima per “*materiale particellare*” (**5 mg/Nm<sup>3</sup>**, da ritenersi automaticamente rispettato se come combustibile è utilizzato metano), “*ossidi di azoto*” (**350 mg/Nm<sup>3</sup>**) ed “*ossidi di zolfo*” (**35 mg/Nm<sup>3</sup>**, da ritenersi automaticamente rispettato se come combustibile è utilizzato metano), riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 3%, come da punto 1.3 della Parte III dell’Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06;
- l’esecuzione di **autocontrolli a cadenza annuale** a carico del gestore, per la verifica del rispetto del limite di concentrazione massima di “ossidi di azoto”.

Si precisa, inoltre, che **a partire dal 01/01/2030** i medesimi impianti dovranno **adeguarsi ai nuovi limiti di emissione previsti dall’art. 273-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/06 Parte Quinta** (corrispondenti a 5 mg/Nm<sup>3</sup> per “materiale particellare”, 250 mg/Nm<sup>3</sup> per “ossidi di azoto” e 35 mg/Nm<sup>3</sup> per “ossidi di zolfo”, riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 3%);

preso atto del fatto che gli interventi in progetto non determineranno la produzione di diverse tipologie di rifiuti, ma soltanto l’incremento della produzione di scarti plastici (EER 15.01.02) e stracci sporchi di solvente (EER 15.02.02), mentre invece la produzione di scarti derivanti dalla pulizia degli estrusori (EER 15.01.02) potrebbe ridursi. A questo proposito, si valuta positivamente il fatto che i rifiuti prodotti vengano prevalentemente destinati a recupero, nonché il fatto che i “rifili” di pellicole compostabili che deriveranno da P7 potranno essere riutilizzati direttamente all’interno del ciclo produttivo aziendale, senza configurarsi come rifiuto;

valutato positivamente il fatto che le modifiche proposte siano finalizzate alla produzione di pellicole compostabili, che, al termine del loro ciclo di utilizzo, potranno essere gestite dall’utilizzatore finale insieme ai rifiuti organici;

preso atto del fatto che saranno installate nel sito due nuove sorgenti sonore, corrispondenti all'impianto di condizionamento e al torrino di estrazione a servizio della torre del nuovo coestrusore P7. A tale proposito, si ritiene condivisibile la proposta del gestore di eseguire una **valutazione di impatto acustico per l'intero sito**, una volta messi a regime gli impianti nell'assetto futuro, in modo tale da verificare il pieno rispetto dei limiti di legge, e si concorda nel considerare tale valutazione come anticipativa e sostitutiva della valutazione quinquennale prescritta dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'AIA;

verificato che le modifiche impiantistiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

dato atto che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018 citata in premessa conferma per l'installazione in oggetto una **periodicità triennale** per le visite ispettive programmate ai sensi dell'AIA per il triennio 2019-2021, in analogia con quanto già previsto nella sezione D3.1 dell'Allegato I all'AIA;

richiamata la nota inviata dalla Ditta il 26/09/2018, assunta agli atti della scrivente col prot. n.19718 del 26/09/2018, con cui il gestore dichiarava l'intenzione di non procedere all'installazione dell'estrusore PVC M55, da collegare all'emissione in atmosfera E7, che era stata autorizzata con la Determinazione n. 164/2015, in ragione del fatto che non si configura l'incremento produttivo prospettato all'atto della presentazione della richiesta. Si ritiene quindi opportuno prendere atto in via ufficiale nella sezione C1.2 dell'Allegato I all'AIA del fatto che gli estrusori PVC presenti in stabilimento sono e resteranno n.14;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dott. Richard Ferrari, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n. 472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

per quanto precede,

#### **il Dirigente determina**

- di stabilire che, al fine della valutazione di eventuali successive modifiche, i dati di riferimento sono i seguenti:
  - potenzialità autorizzata al riesame AIA (Determinazione n. 143 del 15/10/2015): 1.467 t/anno;
  - modifica non sostanziale AIA – presente provvedimento: **aumento di 5 t/anno** (pari allo **0,34%** della precedente potenzialità e al **2,5%** della soglia di cui al punto 6.7 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06);
- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare l'**Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata con **Determinazione n. 164 del 11/12/2015** della Provincia di Modena e **successive modifiche** a Gruppo Fabbri Vignola S.p.A., avente sede legale in Via per Sassuolo n. 1863 a

Vignola (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di trattamento di superficie di prodotti con utilizzo di solventi organici sita in Via per Sassuolo n. 1695 in comune di Vignola (Mo), come di seguito indicato:

a) il punto 1 della Determinazione di AIA è **sostituito dal seguente**:

1. la presente autorizzazione consente la prosecuzione dell'attività di trattamento di superficie di prodotti con utilizzo di solventi organici (punto 6.7 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06) per una capacità massima di consumo di solvente pari a **1.472 t/anno**;

b) alla sezione C1.2 "Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico" dell'Allegato I, la descrizione dell'assetto impiantistico relativa alla fase di *Estrusione e bobinatura* è **sostituita dalla seguente**:

Estrusione e bobinatura

*Nel sito sono presenti n. 14 linee di estrusione di pellicole neutre a base PVC, n. 1 impianto di coestrusione (con relativo raccoglitore) per pellicole neutre a base PE media densità, provvisto di n. 1 unità di stiro monoassiale per l'orientazione delle pellicole. A seguito della realizzazione delle modifiche comunicate ad agosto 2019, sarà installato n. 1 nuovo coestrusore per film estensibili a base PE e film compostabili, corredato da sistema di stampa in linea.*

c) alla sezione D2.2 "Comunicazioni e requisiti di notifica" dell'Allegato I è **aggiunto il seguente punto**:

12. Il gestore è tenuto:

- ad anticipare al primo trimestre del 2020 il prossimo autocontrollo da eseguire sui punti di emissione in atmosfera **E2, E7, E41, E43, E45, E46 ed E49**, nonché a trasmettere ad Arpae di Modena e Comune di Vignola **copia dei relativi certificati di analisi entro 30 giorni dalla data di campionamento**, al fine di attestare il rispetto dei nuovi limiti di concentrazione massima di inquinanti adottati nel presente atto;
- ad eseguire entro il primo trimestre del 2020 il prossimo autocontrollo sulle emissioni in atmosfera **E50 ed E51**, nonché a trasmettere ad Arpae di Modena e Comune di Vignola **copia dei relativi certificati di analisi entro 30 giorni dalla data di campionamento**, al fine di attestare il rispetto del nuovo limite di concentrazione massima di "ozono".

13. Il gestore è tenuto ad inviare ad Arpae di Modena e Comune di Vignola documentazione completa di tutti i dati tecnici relativi alle nuove emissioni in atmosfera **E53, E54 ed E55 entro e non oltre la data di invio della comunicazione preventiva di messa in esercizio** delle emissioni stesse.

14. **Entro 60 giorni dalla data di messa a regime dell'estrusore P7 e delle emissioni in atmosfera E53, E54 ed E55, nonché dell'emissione in atmosfera E48 nel nuovo assetto**, il gestore è tenuto a presentare ad Arpae di Modena e Comune di Vignola una nuova **valutazione di impatto acustico** ai sensi della DGR n. 673/2004, al fine di confermare con una campagna di misure il rispetto dei limiti di zona e dei limiti differenziali. Nella medesima sede, nel caso in cui emergessero superamenti dei limiti di legge, occorre che il gestore proponga opportuni interventi di bonifica acustica, con relativo cronoprogramma di attuazione.

Si precisa che, nel caso in cui in tale valutazione di impatto acustico il gestore provvederà a prendere in esame tutte le sorgenti sonore significative e tutti i punti di misura al confine aziendale e i recettori sensibili previsti al successivo punto D2.7.4, il documento in questione potrà essere considerato anticipativo e sostitutivo della valutazione periodica (quinquennale) prescritta alla successiva sezione D3.1.7.

d) il punto 1 della sezione D2.4 “Emissioni in atmosfera” dell’Allegato I è **sostituito dal seguente**:

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.  
I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

| Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione<br>Concentrazione massima ammessa di inquinanti | Metodo di campionamento e analisi                                                                                                                                                              | PUNTO DI EMISSIONE E2 –<br>caricamento miscele nel<br>raffreddatore, evaporazione<br>vaschetta Turbo B | PUNTO DI<br>EMISSIONE E5 –<br>caricamento<br>miscele Turbo A | PUNTO DI<br>EMISSIONE E7<br>– estrusori PVC<br>(n.14) | PUNTO DI<br>EMISSIONE<br>E35 – caldaia<br>(1.485 kW) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Messa a regime                                                                                               | ---                                                                                                                                                                                            | a regime *                                                                                             | a regime                                                     | a regime *                                            | a regime                                             |
| Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)                                                                         | UNI EN ISO 16911:2013 ; UNI 10169:2001                                                                                                                                                         | 1.000                                                                                                  | 500                                                          | 70.000                                                | 6.000                                                |
| Altezza minima (m)                                                                                           | ---                                                                                                                                                                                            | 7,5                                                                                                    | 7,5                                                          | 30                                                    | 12                                                   |
| Durata (h/g)                                                                                                 | ---                                                                                                                                                                                            | <b>16</b>                                                                                              | <b>16</b>                                                    | 24                                                    | 10                                                   |
| Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                                 | UNI EN 13284-1:2003 ; UNI EN 13284-2:2005<br>(metodo automatico) ; ISO 9096                                                                                                                    | 10                                                                                                     | 10                                                           | ---                                                   | <b>5 *** **** #</b>                                  |
| S.O.V. (come C-org. totale)<br>(mg/Nm <sup>3</sup> )                                                         | UNI EN 12619:2013                                                                                                                                                                              | <b>70</b>                                                                                              | ---                                                          | ---                                                   | ---                                                  |
| Cloruro di vinile (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                                      | UNI EN 13649                                                                                                                                                                                   | ---                                                                                                    | ---                                                          | <b>3 **</b>                                           | ---                                                  |
| Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> )<br>(mg/Nm <sup>3</sup> )                                             | UNI EN 14792:2006 ; ISTISAN 98/2 (DM<br>25/08/00 all.1) ; UNI 10878:2000 ; ISO<br>10849:1996 metodo di misura automatico ;<br>Analizzatori automatici (celle elettrochimiche,<br>UV, IR, FTIR) | ---                                                                                                    | ---                                                          | ---                                                   | <b>350 *** #</b>                                     |
| Ossidi di Zolfo (come SO <sub>2</sub> )<br>(mg/Nm <sup>3</sup> )                                             | UNI EN 14791:2006 ; ISTISAN 98/2 (DM<br>25/08/00 all.1) ; UNI 10393:1995 (analizzatori<br>automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)                                                     | ---                                                                                                    | ---                                                          | ---                                                   | <b>35 *** **** #</b>                                 |
| Impianto di depurazione                                                                                      | ---                                                                                                                                                                                            | Filtro a maniche                                                                                       | Filtro a maniche                                             | ---                                                   | ---                                                  |
| Frequenza autocontrolli                                                                                      | ---                                                                                                                                                                                            | annuale (portata, polveri,<br>SOV)                                                                     | annuale (portata,<br>polveri)                                | semestrale<br>(portata, cloruro<br>di vinile)         | annuale<br>(portata,<br>polveri, NO <sub>x</sub> )   |

\* si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.12**.

\*\* Il limite di emissione indicato per il cloruro di vinile si intende rispettato qualora vengano utilizzati materiali plastici conformi a quanto indicato dal D.M. 02/12/1980 – “Aggiornamento del D.M. 21/03/1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale”.

\*\*\* riferito ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del **3%**.

\*\*\*\* limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

# a partire dal 01/01/2030 l’emissione dovrà adeguarsi ai nuovi limiti previsti dall’art. 273-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/06 Parte Quinta.

| Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione<br>Concentrazione massima ammessa di inquinanti | Metodo di campionamento e analisi                                                                                                                                                  | PUNTO DI EMISSIONE E37 – caldaia (1.485 kW)  | PUNTO DI EMISSIONE E41 – vuota sacchi PVC | PUNTO DI EMISSIONE E43 – stoccaggio miscele alimentazione estrusori + sfiato bilance | PUNTO DI EMISSIONE E45 – silo stoccaggio rifili macinati |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Messa a regime                                                                                               | ---                                                                                                                                                                                | a regime                                     | a regime *                                | a regime *                                                                           | a regime *                                               |
| Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)                                                                         | UNI EN ISO 16911:2013 ; UNI 10169:2001                                                                                                                                             | 6.000                                        | 2.500                                     | 3.800                                                                                | 3.000                                                    |
| Altezza minima (m)                                                                                           | ---                                                                                                                                                                                | 12                                           | 7,5                                       | 7,5                                                                                  | 18,15                                                    |
| Durata (h/g)                                                                                                 | ---                                                                                                                                                                                | 10                                           | 1                                         | 16                                                                                   | 8                                                        |
| Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                                 | UNI EN 13284-1:2003 ; UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ; ISO 9096                                                                                                           | 5 ** *** #                                   | 10                                        | 10                                                                                   | 10                                                       |
| Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                | UNI EN 14792:2006 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) ; UNI 10878:2000 ; ISO 10849:1996 metodo di misura automatico ; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) | 350 ** #                                     | ---                                       | ---                                                                                  | ---                                                      |
| Ossidi di Zolfo (come SO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                | UNI EN 14791:2006 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) ; UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)                                               | 35 ** *** #                                  | ---                                       | ---                                                                                  | ---                                                      |
| Impianto di depurazione                                                                                      | ---                                                                                                                                                                                | ---                                          | Filtro a cartucce                         | Filtro a tessuto                                                                     | Filtro a tessuto                                         |
| Frequenza autocontrolli                                                                                      | ---                                                                                                                                                                                | annuale (portata, polveri, NO <sub>x</sub> ) | annuale (portata, polveri)                | annuale (portata, polveri)                                                           | annuale (portata, polveri)                               |

\* si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.12**.

\*\* riferito ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del **3%**.

\*\*\* limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

# a partire dal 01/01/2030 l'emissione dovrà adeguarsi ai nuovi limiti previsti dall'art. 273-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/06 Parte Quinta.

| Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione<br>Concentrazione massima ammessa di inquinanti | Metodo di campionamento e analisi                                                                                                                                                  | PUNTO DI EMISSIONE E46 – silo stoccaggio rifili macinati | PUNTO DI EMISSIONE E48                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                          | stampatrici Zenith, Chronos, Elios e relativa aspirazione zona pompe + macchine fotopolimeriche + lavaggio rulli + taglio laser cliché + coestrusore P6 + stampatrice 8 colori M56 | stampatrici Zenith, Chronos, Elios e relativa aspirazione zona pompe + macchine fotopolimeriche + lavaggio rulli + taglio laser cliché + coestrusore P6 + stampatrice 8 colori M56 + coestrusore P7 |
| Messa a regime                                                                                               | ---                                                                                                                                                                                | a regime *                                               | a regime                                                                                                                                                                           | **                                                                                                                                                                                                  |
| Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)                                                                         | UNI EN ISO 16911:2013 ; UNI 10169:2001                                                                                                                                             | 3.000                                                    | 30.000                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
| Altezza minima (m)                                                                                           | ---                                                                                                                                                                                | 18,15                                                    | 10                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |
| Durata (h/g)                                                                                                 | ---                                                                                                                                                                                | 8                                                        | 24                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |
| Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                                 | UNI EN 13284-1:2003 ; UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ; ISO 9096                                                                                                           | 10                                                       | 10                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |
| S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                            | UNI EN 12619:2013                                                                                                                                                                  | ---                                                      | 50                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |
| Monossido di carbonio (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                                  | UNI EN 15058:2006 CO ; ISO 12039:2001 UNI 9968:1992 ; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)                                                          | ---                                                      | 95                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |
| Ossidi di Azoto (come NO <sub>x</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                | UNI EN 14792:2006 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) ; UNI 10878:2000 ; ISO 10849:1996 metodo di misura automatico ; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) | ---                                                      | 95                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |
| Impianto di depurazione                                                                                      | ---                                                                                                                                                                                | Filtro a tessuto                                         | Combustore termico rigenerativo                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |
| Frequenza autocontrolli                                                                                      | ---                                                                                                                                                                                | annuale (portata, polveri)                               | semestrale (portata, SOV, CO, NO <sub>x</sub> )<br>annuale (polveri)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |

\* si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.12**.

\*\* si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3**, **D2.4.4** e **D2.4.5**.

| Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione<br>Concentrazione massima ammessa di inquinanti | Metodo di campionamento e analisi                                          | PUNTO DI EMISSIONE E49 – macinazione sfridi di lavorazione PVC plastificato | PUNTO DI EMISSIONE E50 – trattamento corona coestrusore P6 | PUNTO DI EMISSIONE E51 – trattamento corona monorientatore Trio | PUNTO DI EMISSIONE E52 – masterizzatore |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Messa a regime                                                                                               | ---                                                                        | a regime *                                                                  | a regime *                                                 | a regime *                                                      | a regime                                |
| Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)                                                                         | UNI EN ISO 16911:2013 ; UNI 10169:2001                                     | 6.000                                                                       | 1.600                                                      | 4.000                                                           | 2.400                                   |
| Altezza minima (m)                                                                                           | ---                                                                        | 9                                                                           | 10,3                                                       | 10,3                                                            | 9                                       |
| Durata (h/g)                                                                                                 | ---                                                                        | 16                                                                          | 24 **                                                      | 24 **                                                           | 16                                      |
| Ozono (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                                                  | OSHA ID 214                                                                | ---                                                                         | 8                                                          | 8                                                               | ---                                     |
| S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                            | UNI EN 12619:2013                                                          | ---                                                                         | ---                                                        | ---                                                             | 50                                      |
| Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                                 | UNI EN 13284-1:2003<br>UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico)<br>ISO 9096 | 10                                                                          | ---                                                        | ---                                                             | ---                                     |
| Cloruro di vinile (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                                      | UNI EN 13649                                                               | 3 ***                                                                       | ---                                                        | ---                                                             | ---                                     |
| Impianto di depurazione                                                                                      | ---                                                                        | Filtro a tasche                                                             | ---                                                        | ---                                                             | Filtro composito                        |
| Frequenza autocontrolli                                                                                      | ---                                                                        | semestrale (portata, polveri, cloruro di vinile)                            | annuale (portata, ozono)                                   | annuale (portata, ozono)                                        | semestrale (portata, SOV)               |

\* si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.12**.

\*\* le emissioni **E50** ed **E51** non possono essere contemporaneamente attive, sono quindi da intendere funzionanti in alternativa l'una all'altra.

\*\*\* Il limite di emissione indicato per il cloruro di vinile si intende rispettato qualora vengano utilizzati materiali plastici conformi a quanto indicato dal D.M. 02/12/1980 – “Aggiornamento del D.M. 21/03/1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale”.

| Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione<br>Concentrazione massima ammessa di inquinanti | Metodo di campionamento e analisi      | PUNTO DI EMISSIONE E53 – trattamento corona bilaterale coestrusore P7 | PUNTO DI EMISSIONE E54 – trattamento corona unilaterale 1 coestrusore P7 | PUNTO DI EMISSIONE E55 – trattamento corona unilaterale 2 coestrusore P7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Messa a regime                                                                                               | ---                                    | *                                                                     | *                                                                        | *                                                                        |
| Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)                                                                         | UNI EN ISO 16911:2013 ; UNI 10169:2001 | 900                                                                   | 800                                                                      | 800                                                                      |
| Altezza minima (m)                                                                                           | ---                                    | da definire **                                                        | da definire **                                                           | da definire **                                                           |
| Durata (h/g)                                                                                                 | ---                                    | 24                                                                    | 24                                                                       | 24                                                                       |
| Ozono (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                                                  | OSHA ID 214                            | 32                                                                    | 15                                                                       | 15                                                                       |
| Impianto di depurazione                                                                                      | ---                                    | ---                                                                   | ---                                                                      | ---                                                                      |
| Frequenza autocontrolli                                                                                      | ---                                    | annuale (portata, ozono)                                              | annuale (portata, ozono)                                                 | annuale (portata, ozono)                                                 |

\* si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3**, **D2.4.4** e **D2.4.5**.

\*\* si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.13**.

e) il punto 4 della sezione D2.4 “Emissioni in atmosfera” dell'Allegato I è **sostituito dal seguente**:

4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax ad Arpa e di Modena e Comune di Vignola **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime degli impianti nuovi o modificati, i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose**, in particolare:

- relativamente all'emissione **E48** su un unico prelievo eseguito alla data di messa a regime conseguente al collegamento all'estrusore P7;

- relativamente alle emissioni **E53**, **E54** ed **E55** su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo giorno, uno l'ultimo e uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda).

f) il punto 15 della sezione D2.4 "Emissioni in atmosfera" dell'Allegato I è **sostituito dal seguente**:

15. In riferimento all'attività di stampa flessografica, ricompresa al punto 8.a della Parte II dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, si precisa che nell'attuale assetto impiantistico relativo all'emissione E48, tale attività risulta caratterizzata da:

- *capacità nominale*: **5,1 t cov/giorno**;
- *consumo massimo teorico di solvente*: **1.472 t cov/anno** (funzionamento 24 h/giorno per 288 giorni/anno);
- *emissione teorica totale annua*: emissione convogliata di **18,87 t cov/anno** + emissione diffusa di **294,4 t cov/anno**, per un totale di **313,27 t cov/anno**.

Per l'emissione convogliata derivante dall'attività di stampa flessografica (**E48**) deve essere rispettato il valore limite per l'emissione convogliata indicato nel quadro delle emissioni di cui al punto D2.4.1.

Più in generale, relativamente all'attività di stampa flessografica, il gestore è tenuto a:

- a) effettuare misurazioni periodiche sull'emissione E48, con la periodicità indicata nel Piano di Monitoraggio e Controllo (sezione D3.1.5) e secondo quanto specificamente indicato al **punto 3.2 della Parte I dell'Allegato III al D.Lgs. 152/06 Parte Quinta**;
- b) rispettare il seguente valore limite di emissione diffusa fissato dal D.Lgs. 152/06 Parte Quinta, Parte III dell'Allegato III, punto 8.1, soglia superiore: **20%** di input di solvente (calcolato secondo il metodo indicato nella Parte V dello stesso Allegato);
- c) presentare ad Arpae di Modena **entro il 30 aprile di ogni anno** la "**Dichiarazione di conformità**", con elaborazione del piano di gestione dei solventi (riportante i dati dell'anno precedente) secondo quanto indicato alla **Parte V dell'Allegato III al D.Lgs. 152/06 Parte Quinta**.

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 164 del 11/12/2015 e successive modifiche**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 164 del 11/12/2015 e successive modifiche, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Vignola, nonché al Comune di Vignola;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL TECNICO ESPERTO P.O. DEL SERVIZIO  
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA  
dott. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. .... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data ..... Firma .....

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**